

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"TON ITALIA ODV"**

ART. 1

Denominazione, sede e durata

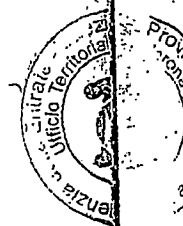
1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"TON ITALIA ODV"**, da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel **COMUNE DI VERONA** e con durata illimitata.
2. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
3. L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

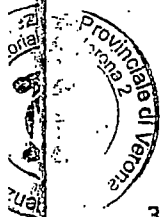
ART. 2.

Scopo, finalità, attività

1. L'associazione ha come scopo la promozione, la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi storici, culturali, sociali e umanitari relativi al Medio Oriente, con particolare attenzione alla realtà della Palestina. Essa vi sostiene progetti di sviluppo locale, anche in collaborazione con partner pubblici e privati, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità interessate, nel rispetto dei principi di sostenibilità, partecipazione e valorizzazione delle risorse locali.
2. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:
 - a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Rif. D.Lgs.117/2017, art.5, C.1, lett. h);
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Rif. D.Lgs.117/2017, art.5, C.1, lett. i);
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Rif. D.Lgs.117/2017, art.5, C.1, lett. k);
 - d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Rif. D.Lgs.117/2017, art.5, C.1, lett. u);
 - e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Rif. D.Lgs.117/2017, art.5, C.1, lett. v);
 - f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

12. D. 11/2017





solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Rif. D.Lgs.117/2017, art.5, C.1, lett. w);

- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Rif. D.Lgs.117/2017, art.5, C.1, lett. z).

3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- a) Con specifico riferimento ai territori del Medio Oriente e, in particolare, della Palestina:
- i. attività connesse all'ideazione, promozione, gestione e sostegno di programmi e progetti di sviluppo locale,
 - ii. realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali nei settori educativo, socio-sanitario, culturale ed economico;
 - iii. offrire sostegno a iniziative di sviluppo sostenibile mediante attività di rafforzamento delle capacità delle comunità locali, supporto a microprogetti e promozione di percorsi di autonomia economica e sociale;
 - iv. svolgimento e promozione di attività filantropiche, anche a livello internazionale, mediante erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone e comunità in condizioni di bisogno o svantaggio, nonché a favore di enti operanti nei territori di intervento;
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, anche attraverso attività di monitoraggio, informazione, *advocacy* e sensibilizzazione;
- c) realizzazione di attività educative, formative e culturali, anche in contesti scolastici ed extrascolastici, volte alla diffusione della cultura della pace, della cooperazione tra i popoli, della cittadinanza globale e del dialogo interculturale;
- d) promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica, anche mediante eventi, convegni, seminari, pubblicazioni e strumenti multimediali;
- e) attivazione di partenariati e reti con soggetti locali e internazionali per la progettazione e realizzazione congiunta di interventi coerenti con le finalità istituzionali;
- f) supporto a interventi di emergenza umanitaria e attività di riabilitazione e ricostruzione post-emergenza, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- g) realizzazione di studi, ricerche e attività di documentazione sui contesti di intervento, anche al fine di migliorare l'efficacia delle azioni intraprese.

4. Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Handwritten signature and initials



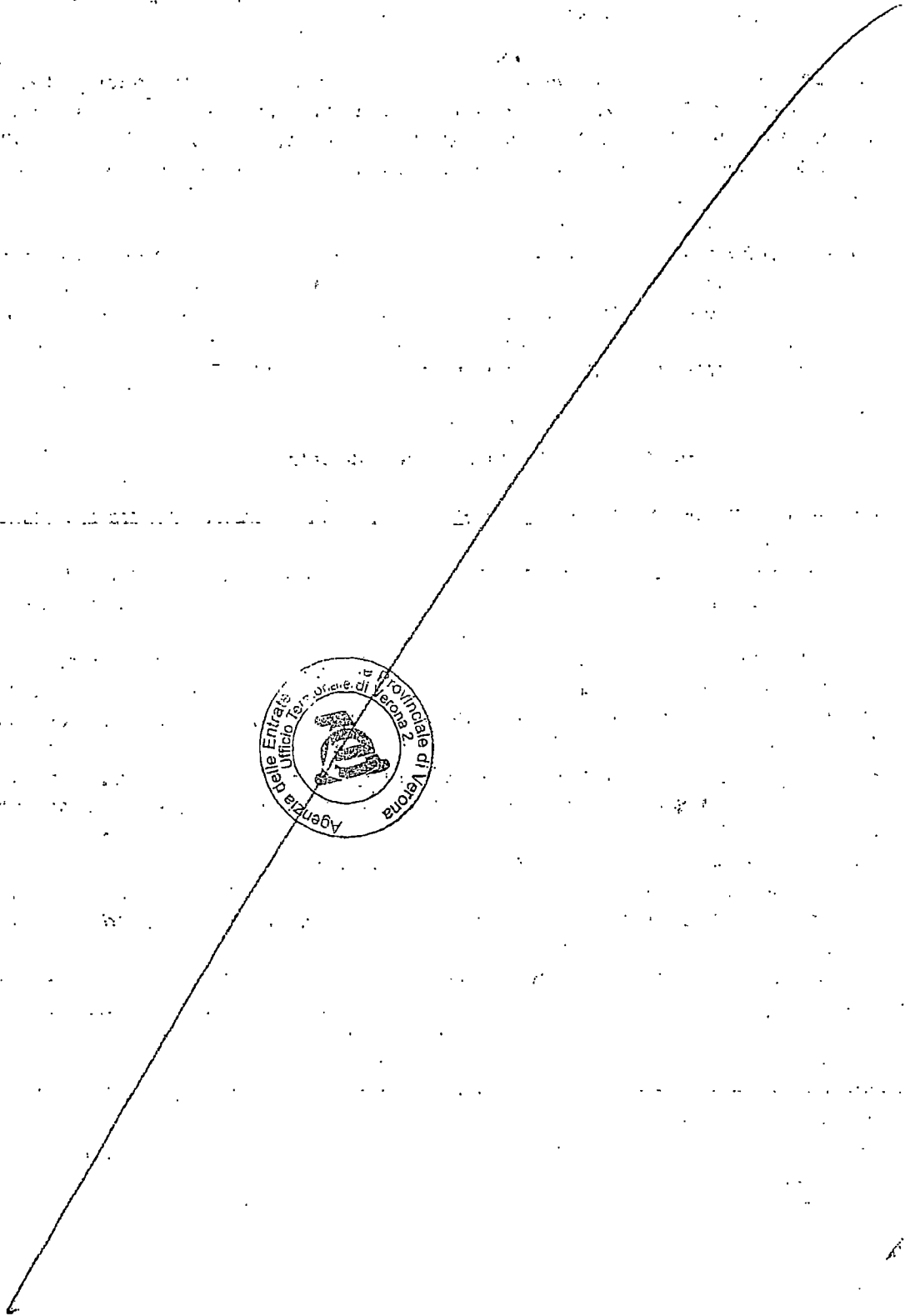
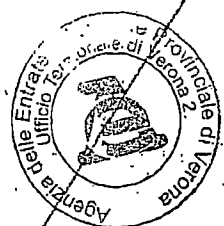
Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti. Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
4. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione e al versamento della quota associativa. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6. L'ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART. 4
Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare e votare all'Assemblea degli associati;
 - b) eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi, gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
 - c) essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - e) esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
 - f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
 - b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5
Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti Interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. L'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, non versando la quota associativa entro la fine dell'anno sociale.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

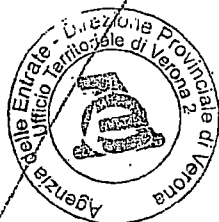


ART. 6
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, (da nominare al verificarsi delle condizioni di legge);
 - e) l'Organo di Revisione Legale dei Conti, (da nominare al verificarsi delle condizioni di legge).
2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e/o di Revisione Legale dei Conti, ove nominato/l, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata; a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 7
Assemblea dei Soci

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto, per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di:
 - a) 1 associato con un numero di soci inferiore a 20;
 - b) 2 associati con un numero di soci compreso tra 21 e 100;
 - c) 3 associati con un numero di soci compreso tra 101 e 500;
 - d) 5 associati con un numero di soci superiore a 501.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Tale comunicazione può avvenire: a mezzo lettera, fax, e-mail, etc. spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati; tramite il sito internet e/o social network dell'associazione; mediante avviso affisso nella sede dell'associazione; ovvero tramite ogni altro mezzo che ne consenta l'idonea pubblicità.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;





- i) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
j) delibera sull'esclusione degli associati;
k) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
l) delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
m) pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

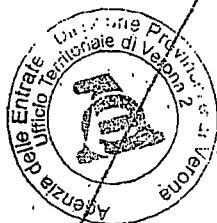
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.
4. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Organo di controllo (da nominare al verificarsi delle condizioni di legge)

- 1) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.
- 2) L'organo di controllo:



- 12/11/2017
Comune di TON
- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 3) Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 4) L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 11

Organo di Revisione legale dei conti (da nominare al verificarsi delle condizioni di legge)

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

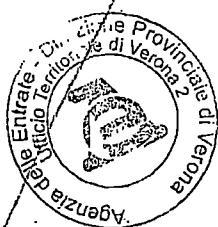
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;



- d) rendite patrimoniali;
e) proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
f) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
g) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 16

Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18

Libri e Registro

- 1) L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo al Consiglio Direttivo:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari.
- 2) I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al



verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

- 3) Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, salvo diversa ubicazione entro n. 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza. E' fatto esplicito divieto di trarre copia di detta documentazione nonché di farsi assistere/rappresentare da un professionista.

ART. 19 **Volontari**

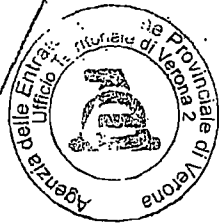
1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 **Lavoratori**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati.

ART. 21 **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.



ART. 22

Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

Responsabilità della associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 24

Assicurazione dell'associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 25

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 26

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

REG. _____ Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA-2
S.A. _____ a data del timbro a calendario **15 MAG. 2026**
P.S. _____ posto a lato
TOTALE _____ Atti Privati Serie 3 N. **394**
Liquidati e **0,00**
ESENTE ART. 82 D.LGS 117/17

